

Diritto civile. Dopo il rinvio del Consiglio di Stato, il Tar dovrà decidere nel merito Mediazione, il cantiere resta aperto

Marco Mariani

La mediazione civile torna alla ribalta dopo la decisione del Consiglio di Stato del 12 febbraio scorso innescata dalla richiesta formulata dall'Onu (l'organismo formulato dall'avvocatura) di sospensione contro il Dm 180/2010. Infatti, i giudici amministrativi hanno rimesso le parti davanti al Tar Lazio (che il 13 dicembre 2013 aveva respinto un'analoga richiesta di sospensione) perché provveda rapidamente a decidere nel merito.

Le norme regolamentari della mediazione nelle controversie civili e commerciali sono quindi tuttora vigenti ed efficaci. Anzi, nell'attesa che il percorso giudiziario si chiuda, resta aperto il cantiere normativo. Infatti, intorno all'obbligo di cercare un accordo prima di iniziare una lite, rimane prodotto dal decreto legge del fa-

re (60/2013), si stanno concentrando interventi legislativi e interpretativi.

A indicare la direzione in cui procedere è il piano Destinazione Italia, che punta ad attrarre investimenti esteri e a favorire il rilancio della competitività. Il piano propone, tra le soluzioni per migliorare i tempi della giustizia, di rafforzare gli incentivi alla mediazione. In particolare, si vorrebbe permettere di rinunciare all'assistenza legale nel procedimento e di elevare la soglia per l'esercizio dell'imposta di registro per gli accordi raggiunti in quella sede (che è attualmente fissata a somma euro). Ma queste indicazioni non sono entrate nel decreto legge tratto dal piano Destinazione Italia (Dl 145/2013), in discussione alla Camera per la conversione. Modifiche alla mediazione sono previste dal disegno di legge

delega che rivede il processo civile, collegato alla legge di stabilità 2014 e approvato dal Consiglio dei ministri il 17 dicembre 2013 ma non ancora approvato in Parlamento per l'esame. Il Ddl, infatti, introduce, nelle liti per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti o da responsabilità medica e sanitaria, l'obbligo di mettere in pratica il procedimento previsto dall'articolo 696-bis del Codice di procedura civile, cioè la consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, quale condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio di merito. Di conseguenza, queste materie sono escluse dal tentativo di mediazione.

La modifica si collega direttamente all'estico dei lavori della Commissione ministeriale presieduta da Romano Vaccarella. La

commissione, incaricata per elaborare proposte di interventi in materia di processo civile e mediazione, ha concluso la sua attività consegnando al ministro un progetto di modifiche al processo civile. Tra l'altro, la commissione ha proposto di modificare l'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile per inserire un'ultima comma che disponga che «il consulente nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 696-bis, dev'essere adeguatamente formato in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati». Così, il tecnico nominato per la composizione preventiva per la composizione della lite, dovrebbe essere formato come mediatore.

Ma i riflettori sono puntati anche sulle modifiche al regola-

Il Sole
24 ORE
www.24ore.com



QUOTIDIANO DEL DIRITTO

Tutto il meglio del Sole 24 Ore per avvocati e notai per avvocati e notai

Tutto il meglio dal mondo del Sole 24 Ore per avvocati, notai e giuristi d'impresa: lo offre il Quotidiano del diritto. Nel numero di oggi un approfondimento sulla terra dei fuochi e la questione delle bonifiche, oltre alla rubrica il valzer delle poltrone negli studi

www.quotidianodiritto.sole24ore.com

mento interministeriale sulla mediazione. Il ministro, nella relazione sull'amministrazione della giustizia resa alle Camere il 31 gennaio scorso, ha precisato che il nuovo decreto, oltre ad adeguare le norme attuative al Dl del fare, interviene anche sui requisiti richiesti sia per gli organismi sia per i formatori, nonché sui requisiti di terzietà e indipendenza dell'organismo di mediazione. Il testo, dopo il concerto con il ministero dello Sviluppo economico, è ora al vaglio del Consiglio di Stato per il parere.

Infine, in questi mesi si sta formando la giurisprudenza sulla nuova mediazione obbligatoria. In particolare, i giudici stanno utilizzando il nuovo articolo 185-bis del Codice di procedura civile, che dà al giudice la possibilità di formulare una proposta conciliativa o transattiva, e la nuova mediazione "delegata" in base alla quale il giudice può ordinare alla parti di tentare la mediazione (articolo 5, comma 2, D.lgs. 29/2010).